



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 4671 del 28.07.2016

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 9 luglio 2015 ,della soc. EngiNe s.r.l ,con sede in Via Vittorio Veneto 15-Viterbo, con la quale è stata richiesta l' approvazione di un sistema di controllo della velocità media e puntuale denominato "CELERITAS EVO 1506" ;

VISTA la nota n.4158, in data 14 settembre 2015,con la quale questa direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. EngiNe s.r.l, unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTA la nota n.2548,in data 10 marzo 2016,con la quale la commissione relatrice del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha chiesto alla soc. EngiNe s.r.l, per il tramite di questa direzione, di integrare la documentazione presentata con ulteriori atti;

VISTA la nota n.2011,in data 5 aprile 2016, con la quale questa direzione ha trasmesso al Consiglio Superiore dei lavori pubblici gli ulteriori atti richiesti;

VISTO il voto n.79/2015, reso nell'adunanza del 15 luglio 2016 , con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del sistema con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni: che l'ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni, tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni od uscite di traffico e ,preferibilmente, neppure aree di servizio o parcheggio, che possono ridurre la significatività dell'accertamento; per evitare eventuali contenziosi è necessario che l'accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull'intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni occasionali connesse alle condizioni ambientali che potrebbero non sussistere sull'intera estesa ;che la gestione operativa del sistema sia riservata esclusivamente agli organidi polizia stradale; che ogni installazione sia conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti

CONSIDERATO che con voto n.243/2004 ,reso nell'adunanza del 17 novembre 2004, la V^ Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiarito cosa si dovesse intendere per significatività dell'accertamento in relazione all'impiego di sistemi che rilevano la velocità media;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

D E C R E T A

- Art.1. E' approvato il sistema per il controllo della velocità media e puntuale denominato "CELERITAS EVO 1506",finalizzato all' accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità,prodotto dalla soc. EngiNe s.r.l. con sede in Via Vittorio Veneto 15-Viterbo.
- Art.2. L'impiego dei sistemi di rilevamento della velocità media è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d'intesa con l'ente proprietario o gestore della strada,tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del

rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;

- per evitare contenziosi è necessario che l'accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull'intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (pioggia, nebbia, cantieri, ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell'intera estesa ;
- la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale;
- gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente, nella medesima tratta, per evitare l'applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione;
- ogni installazione dovrà essere conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti.

Art.3 Il sistema "CELERITAS EVO 1506" può essere utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita, oppure impiegato in presenza degli organi di polizia stradale .

Art.4. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "CELERITAS EVO 1506" sono tenuti a fare eseguire verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.


Art.5. L'approvazione del dispositivo "CELERITAS EVO 1506" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Art.6. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di installazione e operatore nella versione allegata alla domanda di omologazione della EngiNe S.r.L .

Art.7. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Roma, 28-07-2016

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)





Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n.4018

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.4671,in data 28 luglio 2016, con il quale è stata concessa alla soc. EngiNe s.r.l ,con sede in Via Vittorio Veneto 15-Viterbo, l' approvazione di un sistema di controllo della velocità media e puntuale denominato "CELERITAS EVO 1506" ;

VISTA la nota in data 31 maggio 2017, con la quale la soc. EngiNe S.r.l ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "CELERITAS EVO 1506" ad una versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII in sostituzione della versione mod. AXIS P1365 uscita di produzione ;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che la modifica apportata ,così come dichiarato dalla soc. Engine S.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromette o modifica il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

- Art.1. E' estesa l'approvazione del sistema per il controllo della velocità media e puntuale denominato "CELERITAS EVO 1506",finalizzato all' accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità,prodotto dalla soc. EngiNe s.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15-Viterbo, alla versione con telecamera mod. AXIS P1365MKII.
Restano valide tutte le prescrizioni di cui agli articoli n.2,3 e.4 del decreto n.4671 del 28 luglio 2016.
- Art.2. L'approvazione del dispositivo "CELERITAS EVO 1506" ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016 data di emissione del decreto n. 4671.
- Art.3. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di installazione e operatore nella versione depositata presso questa direzione.
- Art.4. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 4671 del 28 luglio 2016 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Roma, 21.06.2017

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)